



All'Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona

e p.c.

Alla Direzione centrale per la tutela, la vigilanza  
e la sicurezza del lavoro

Oggetto: richiesta di parere circa l'applicazione della sanzione in materia di collocamento ordinario (art. 21, comma 1, L. n. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002) nelle ipotesi di contestazione di maxi-sanzione.

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che il comma 3-quinques dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) comprende tra le sanzioni da non applicare, in caso di irrogazione contestuale della maxisanzione, quelle previste dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 276/2003.

La disposizione in questione sanziona, tra l'altro, anche l'omessa comunicazione di cessazione, prevista dall'art. 21, comma 1, L. n. 264/1949 (come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 297/2002).

Pertanto, anche tale sanzione non troverà applicazione in caso di contestazione della "maxisanzione".

Tuttavia, va precisato che la violazione riferita all'omessa comunicazione di cessazione potrà dirsi assorbita solo nell'ipotesi in cui il rapporto oggetto di accertamento si sia svolto dall'inizio alla fine completamente "in nero".

Diversamente, quando il rapporto sia iniziato in modo irregolare e, successivamente, sia proseguito in modo regolare sino alla sua conclusione – e sia quindi "emerso" anche in ragione di accertamento ispettivo – l'omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto sarà sanzionabile ai sensi del citato art. 21 della L. n. 264/1949.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA